

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. _____ del _____

Oggetto: *Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano Operativo 2014*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 91/68/CEE del 28 gennaio 1991, "Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini";

VISTA la Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002 che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che, tra l'altro, autorizza l'utilizzo del test del gamma interferon al fine di "poter individuare il maggior numero possibile di animali contagiati o ammalati in un allevamento o in una regione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;

VISTA la Decisione n. 2011/277/CE della Commissione del 10 maggio 2011 che modifica l'allegato II della Decisione 93/52/CEE riconoscendo ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni italiane e che modifica gli allegati alla Decisione 2003/467/CE riconoscendo ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni Italiane;

VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;

VISTO il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la Decisione della Commissione n 2008/940/CE, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per i Piani nazionali di eradicazione di lotta e di sorveglianza cofinanziati dalla Comunità;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 sulla identificazione e registrazione degli animali;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica";

VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione sopra specificati;

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

VISTO il D.M. Decreto 28 ottobre 2013 "Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013".

VISTA la D.G.R. 10 ottobre 2000, n. 2079 concernente "Linee guida regionali per la raccolta dei dati e delle informazioni sull'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina e della leucosi bovina enzootica";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00326 del 16/07/2013 "Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano operativo 2013";

CONSIDERATO che alcune province laziali hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne, come di seguito indicato:

- Prov. Frosinone, Rieti e Viterbo da leucosi enzootica bovina, Prov. di Latina domanda accolta a livello tecnico in attesa di formalizzazione;
- Prov. Rieti e Viterbo da tubercolosi bovina;
- Prov. Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo da brucellosi bovina;
- Prov. Latina, Rieti, Roma e Viterbo da brucellosi ovi-caprina, Prov. di Frosinone domanda accolta a livello tecnico in attesa di formalizzazione;

RILEVATO di dover mantenere le qualifiche già acquisite ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché conseguire le qualifiche ancora non ottenute per tutto il restante territorio regionale;



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO, altresì, opportuno mettere in atto adeguate misure sanitarie con lo scopo di raggiungere anche le seguenti finalità:

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- prevenzione delle zoonosi e sicurezza alimentare;

CONSIDERATO che il quadro epidemiologico della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, della leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi-caprina, nonché l'evoluzione delle qualifiche sanitarie dei territori regionali richiedono un'adeguata gestione delle attività negli allevamenti, nonché una rimodulazione delle attività di controllo nel territorio regionale, ai sensi della normative nazionali e comunitarie sopra menzionate;

RAVVISATA la necessità di predisporre un Piano Regionale che raccolga in maniera organica le indicazioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie vigenti, finalizzandole agli obiettivi sopra menzionati;

TENUTO CONTO che tale documento sarà integrato da un manuale delle procedure per ciascun Piano di risanamento (Tubercolosi bovina e bufalina, Brucellosi bovina e bufalina, Leucosi bovina e Bufalina, Brucellosi Ovicaprina), predisposto dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

PRESO ATTO, quindi, del documento predisposto per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati dalla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Sanità Veterinaria denominato "*Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento – Piano Operativo 2014*" (allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del Piano operativo di cui all'allegato A sopra specificato;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'allegato A denominato "*Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento – Piano Operativo 2014*", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Le Aziende Unità Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente documento.
- La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria predisporrà tutti gli ulteriori atti necessari per dare attuazione al Piano Operativo 2014, compresa l'emanazione di un manuale delle procedure per ciascun Piano di risanamento (Tubercolosi bovina e bufalina, Brucellosi bovina e bufalina, Leucosi bovina e Bufalina, Brucellosi Ovicaprina).




IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO REGIONALE DELLE MALATTIE DEI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI OGGETTO DI RISANAMENTO

PIANO OPERATIVO 2014

1.0 ANDAMENTO DEI PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NELLA REGIONE LAZIO

L'andamento dell'infezione per tutte le malattie dei bovini, bufalini e ovicapriini oggetto di Piani di risanamento, tubercolosi, brucellosi e leucosi, nella Regione Lazio nel corso del periodo 2000 – 2012, è riassunta nei grafici seguenti.

La prevalenza di infezione nel periodo 2000 – 2012 (allevamenti infetti nell'anno/allevamenti controllati), in tutte le Province del territorio regionale, dimostra un decremento significativo.

Al momento della stesura del presente Piano non sono disponibili i dati definitivi relativi all'andamento di tali malattie nel 2013, secondo le procedure codificate che prevedono l'aggiornamento del Sistema Informativo Nazionale Rendicontazioni entro il 20 marzo 2014.

Si è pertanto proceduto, per una valutazione preliminare dell'andamento dei Piani di risanamento, ad una verifica delle segnalazioni di malattia registrate sul Sistema Siman nel corso del 2013 da parte delle Aziende Sanitarie Locali; tale andamento viene di volta in volta enunciato nei paragrafi concernenti le diverse malattie, in termini di nuovi casi accertati nel 2013 per Provincia, e di focolai prevalenti al 31/12/2013.

1.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

Per dare un'idea in termini assoluti dell'andamento del piano di eradicazione della tubercolosi, nel territorio regionale nell'anno 2000 a fronte di 11.200 aziende controllate per tubercolosi ne sono risultate positive 58, mentre nel 2012 le aziende controllate sono state 5650 con un totale di 13 aziende positive.

Nel 2013, come da verifica sul Sistema Informativo Nazionale (SIMAN), sono stati registrati 10 focolai di cui 2 nella provincia di Roma, 2 a Frosinone, 1 a Latina, 4 a Rieti e 1 a Viterbo, dei quali 5 estinti nel medesimo anno (prevalenza a livello regionale 0,23% - allevamenti controllati a livello regionale 4.172 – Fonte SIEV sistema informativo epidemiologico veterinario regionale, dato preliminare da validare da parte delle ASL).

Tranne che per i focolai in provincia di Rieti i casi rilevati sono tutti riconducibili ad animali da ingrasso provenienti da altre regioni.

Il controllo e la sorveglianza della TBC bovina e bufalina nel territorio regionale è stato supportato dalla TASK Force regionale, istituita dalla D.G.R. 240 del 01/06/2012 (BURL N. 23 DEL 21/06/2012), che ha coadiuvato dal punto vista operativo e della valutazione epidemiologica le ASL interessate dai focolai.


Tale approccio più sistematico ha consentito all'autorità competente regionale di acquisire dati ed informazioni rilevanti ai fini della programmazione delle attività e della revisione delle procedure regionali.

Sono stati individuati i maggiori fattori di rischio che condizionano la persistenza della malattia e sulla base di questi anche le azioni correttive necessarie a concludere l'eradicazione. I test e i controlli per questa malattia infettiva richiedono accuratezza e non sempre sono in grado di fornire esiti conclusivi in tempi brevi, e devono essere utilizzati nel contesto di procedure standardizzate che impieghino efficacemente tutte le potenzialità diagnostiche a disposizione.

Il principio di massima precauzione che informa le norme nazionali e comunitarie sul controllo della malattia mal si concilia con l'esigenze economiche degli allevatori, anche perché in caso di positività al test, non sono previsti sussidi se non per l'abbattimento dell'animale. Mentre il danno

più rilevante che subisce l'allevatore è l'obbligo della pastorizzazione del latte prodotto con rilevante deprezzamento della produzione.

Promuovere una cultura tra gli allevatori che faciliti l'adesione a polizze assicurative che coprono i rischi connessi con il controllo delle malattie infettive è sicuramente un pilastro necessario per il successo delle politiche di eradicazione della malattia.




Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2012 nella Regione Lazio.
Tubercolosi bovina e bufalina

1.2 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

La Brucellosi bovina-bufalina sembra ormai essere completamente eradicata dal territorio regionale con livelli di prevalenza pari a zero nell'ultimo biennio, infatti nel 2011 e nel 2012 non si sono verificati focolai di malattia nel territorio regionale.

Il medesimo trend è evidenziato dai dati preliminari relativi all'attività svolta nel corso del 2013. L'unico caso di positività di laboratorio registrato in provincia di Rieti è da ascrivere ad una reazione crociata.




Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2012 nella Regione Lazio.
Brucellosi bovina e bufalina



1.3 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Anche la Leucosi è quasi completamente eradicata e le uniche sacche di resistenza si registrano nell'ASL RMF ed in particolari negli allevamenti bradi che insistono in pascoli promiscui. Il dato di prevalenza della provincia di Roma è completamente ascrivibile al contributo di tale Azienda Sanitaria.


Medesimo andamento è confermato nel 2013.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2012 nella Regione Lazio. Leucosi enzootica bovina e bufalina

1.4 BRUCELLOSI OVICAPRINA

La brucellosi ovi caprina è completamente eradicata dal territorio regionale, è stata avanzata la richiesta di qualifica di Regione Ufficialmente Indenne, nel corso del 2012. A livello tecnico la Commissione Europea ha accolto la richiesta; si è in attesa della formalizzazione e pubblicazione del relativo provvedimento.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2012 nella Regione Lazio. Brucellosi ovi caprina



2.0 SITUAZIONE SANITARIA DEI TERRITORI PROVINCIALI

A partire dal 2004 con Decisione 2004/199/CE del 27/02/2004, Decisione 2009/600/CE del 05/08/2009 e con Decisione 2009/342/CE del 23/04/2009 la Provincia di Rieti ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne rispettivamente da brucellosi ovi caprina, brucellosi e leucosi bovina, la provincia di Viterbo con Decisione 2004/199/CE del 27/02/2005 ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi caprina, la Decisione 2008/97/CE del 30/01/2008 ha portato la qualifica di territori ufficialmente indenne per brucellosi ovi caprina per le Province di Roma e di Latina.

Con Decisione 2009/342/CE del 23/04/2009 la provincia di Frosinone ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, nel 2011 con Decisione 2011/277/EU del 10 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale UE n. L122 del 11/05/2011) la Commissione Europea ha ratificato lo status di Province Ufficialmente indenni per alcune Province del Lazio per le malattie dei bovini, bufalini e ovi caprini oggetto di risanamento, modificando ulteriormente lo status sanitario regionale.

Alle luce di tale disposizione, nella Regione Lazio si è delineata una nuova situazione sanitaria riassunta nella tabella riportata di seguito :

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
Tubercolosi Bovina e Bufalina	Uff. indenne - Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	Uff. indenne - Decisione 2011/277/CE del 10- 05-2011			
Brucellosi Bovina e Bufalina	Uff. indenne Decisione 2009/600/CE del 05-08-2009	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011
Leucosi enzootica bovina	Uff. indenne Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		Domanda accolta a livello tecnico in attesa di formalizzazione	Uff. indenne Decisione 2009/342/CE del 23-04- 2009
Brucellosi Ovicaprina	Uff. indenne Decisione 2004/199/CE del 27-02-2004	Uff. indenne Decisione 2004/199/CE del 27- 02-2004	Uff. indenne Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	Uff. indenne Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	Domanda accolta a livello tecnico in attesa di formalizzazione



3.0 FREQUENZA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Alla luce dello status sanitario nel territorio regionale ed della relativa stabilità del quadro epidemiologico si ritiene di poter confermare sia la proporzione che la frequenza di controlli previsti per il 2013, con l'eccezione della tubercolosi bovina e bufalina in provincia di Roma, nel cui territorio risultano ampiamente soddisfatti i criteri previsti dall'allegato A, capitolo I, paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, ovvero 6 focolai prevalenti (Fonte SIMAN) su 1546 aziende controllate (dato estratto dal Sistema informativo regionale SIEV ancora non definitivo) con una prevalenza pari allo 0,1%.

Proporzione di allevamenti da controllare

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
Tubercolosi Bovina e Bufalina	50	50	50	50	50
Brucellosi Bovina e Bufalina	50	50	50	50	50
Leucosi enzootica bovina	50	50	50*	50	50
Brucellosi Ovicaprina	33	33	33	33	50

Animali da controllare all'interno degli allevamenti

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
Tubercolosi Bovina e Bufalina	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane
Brucellosi Bovina e Bufalina	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
Leucosi enzootica bovina	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
Brucellosi Ovicaprina	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta



Nelle Province ufficialmente indenni fermo restando i controlli riportati in tabella l'attività di sorveglianza prevede comunque un'attività di controllo annuale per tutti gli allevamenti che possono essere messi in relazione con i seguenti fattori di rischio:

- focolai di malattia nel corso dell' anno precedente;
- vicinanza con territori con rilevante prevalenza di infezione;
- frequenti compravendite di animali;
- livello del management aziendale;
- alto valore genetico dei capi;
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici;
- mancata identificazione degli animali.

3.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

Nelle Province di Frosinone, di Latina e di Roma, relativamente alla tubercolosi bovina, non ancora ufficialmente indenni dalla malattia, ma rientranti nei parametri previsti dall'allegato A capitolo I paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto ogni anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

3.2 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Per la Provincia di Latina, relativamente alla leucosi bovina enzootica, è stata inoltrata richiesta di riconoscimento alla Commissione Europea, che l'ha accettata a livello tecnico e si è in attesa della formalizzazione e pubblicazione del relativo provvedimento.

Nella Provincia di Roma le uniche sacche di resistenza della malattia si registrano nell'ASL Roma F ed in particolare in alcuni territori caratterizzati da allevamenti bradi che insistono su pascoli promiscui (Università Agraria di Tolfa e Allumiere), le restanti ASL del territorio provinciale sono in possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi della normativa Comunitaria.

Nella Provincia di Latina e nelle ASL della Provincia di Roma, è possibile applicare il diradamento dei controlli, fatta eccezione per i territori della ASL Roma F caratterizzati dalla persistenza di focolai di malattia ove il controllo resta annuale; pertanto dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

Per il territorio dell' ASL Roma F, in considerazione della persistenza di alcuni focolai di malattia, nei territori sopra menzionati, l'Azienda Sanitaria competente dovrà predisporre un piano specifico da sottoporre alla approvazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale Veterinario che tenga conto dei fattori di rischio più rilevanti che ad oggi non hanno ancora consentito l'eradicazione della malattia.

3.3 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

Nella Provincia di Roma relativamente alla brucellosi bovina, non ancora ufficialmente indenne dalla malattia, ma rientrante nei parametri previsti dall'allegato A capitolo II paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto ogni anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore 12 mesi.



Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

3.4 BRUCELLOSI OVICAPRINA

La Regione Lazio ha raggiunto i requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne dalla malattia ai sensi dell'allegato A paragrafo II del D.lgs 193/2005. La frequenza e la tipologia di controlli sono riportate nella tabella soprastante. La Commissione Europea ha accettato la richiesta a livello tecnico e si è in attesa della formalizzazione e pubblicazione del relativo provvedimento.

4.0 MISURE DI ERADICAZIONE

L'estinzione in tempi brevi dei focolai rappresenta un obiettivo prioritario ai fini dell'eradicazione dal territorio di queste infezioni e per raggiungere lo status sanitario di Ufficialmente Indenne per tutte le province del territorio regionale.

Uno degli obiettivi prioritari risiede quindi nella rapida chiusura dei focolai in atto attraverso il rispetto della periodicità dei controlli ed una tempestiva individuazione e rimozione dei soggetti infetti.

Brucellosi bovina e bufalina	Leucosi bovina e bufalina	Tubercolosi bovina e bufalina	Brucellosi ovina e caprina
invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale	invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica ufficiale che deve avvenire entro 7 giorni dalla conferma dell'I.Z.S.	<u>Abbattimento degli animali infetti</u> non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale	Invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale (entro 7 gg nei soggetti con sintomatologia)
Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi ad almeno una prova sierologica, eseguita almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le relative operazioni di pulizia e disinfezione.	Il ripopolamento è consentito dopo che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove distanziate da almeno 4 mesi, la prima della quale da effettuarsi non prima di 3 mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.	Il ripopolamento è consentito dopo che tutti gli animali di età superiore alle 6 settimane abbiano reagito negativamente a due prove distanziate di almeno 42 giorni. La prima prova deve essere effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti e le relative operazioni di pulizia e disinfezione.	Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando, tutti gli animali di età superiore a 6 mesi siano risultati negativi ad almeno una prelievo di sangue esaminato con prove sierologiche ufficiali, eseguite almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le relative operazioni di pulizia e disinfezione. <u>Riacquisizione della qualifica</u> La qualifica è ripristinata se tutti i capi di età > 6 mesi sono risultati negativi a <u>due prove</u> effettuate a <u>3 mesi</u> di distanza



4.1 ABBATTIMENTO TOTALE

Per accelerare le procedure di eradicazione nel territorio regionale e per mantenere lo status di territorio ufficialmente indenne, orientamento della Regione, è quello di promuovere all'interno delle aziende focolaio l'abbattimento totale.

L'abbattimento totale degli animali presenti in aziende sede di focolaio è disposto, in seguito ad autorizzazione della Direzione Regionale competente sentito il parere dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale nei seguenti casi:

- 1) quando la percentuale di animali positivi supera il valore soglia del 20% a un singolo controllo sierologico;
- 2) quando, anche in caso di prevalenza inferiore al valore soglia del 20% al singolo controllo, si riscontrino ulteriori positività alle prove ufficiali nel corso dei controlli svolti successivamente al primo abbattimento, in misura tale che la prevalenza cumulativa di capi positivi alle serie di questi controlli sia superiore al 20% dei capi presenti al momento dell'apertura del focolaio;
- 3) quando nell'allevamento si manifesti una coda di infezione persistente. Tale valutazione verrà effettuata in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'allevamento nel corso dei sei anni precedenti e delle relative movimentazioni degli animali;
- 4) In allevamenti ubicati in Province Ufficialmente indenni.

Per quel che riguarda gli indennizzi, un dato oggettivo che si scontra con l'indicazione dell'abbattimento totale risiede nella incongruità dell'indennizzo che spetta agli allevatori, ai sensi della normativa attualmente vigente, che non copre il valore di mercato degli animali.

Nelle tabelle seguenti (1, 2, e 3) si è proceduto ad effettuare diverse simulazioni dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento, utilizzando come parametri per il calcolo, i bollettini ISMEA per il valore stimato ai sensi della Legge 218/88, riferiti alla piazza di Roma (per bovini e ovini) e di Latina (per bufalini), mentre per il valore quantificato ai sensi legge 615/64 si è fatto riferimento al Decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. del 12/01/2012.



TABELLA 1 - Allevamento di Frlsone da Latte non iscritte al Libro Genealogico con 100 capi di cui 10 Vitelli, 10 manze non gravide, 10 manze gravide, 20 vacche primipare e 50 vacche pluripare

Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento		Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
Vitelli	10	€ 450,00	€ 4.500,00	€ 141,52	€ 1.415,20			€ 150,00	€ 1.500,00		
manze non gravide	10	€ 750,00	€ 7.500,00	€ 317,00	€ 3.170,00	€ 1.268,00		€ 350,00	€ 3.500,00		
manze gravide	10	€ 1.310,00	€ 13.100,00	€ 317,00	€ 3.170,00	€ 1.268,00		€ 350,00	€ 3.500,00		
vacche primipare	20	€ 1.215,00	€ 24.300,00	€ 366,00	€ 7.320,00	€ 2.928,00		€ 450,00	€ 9.000,00		
vacche pluripare	50	€ 1.000,00	€ 50.000,00	€ 366,00	€ 18.300,00	€ 7.320,00		€ 400,00	€ 20.000,00		
totale			€ 99.400,00		€ 33.375,20	€ 12.784,00		€ 37.500,00		€ 83.659,20	84%

TABELLA 2- Allevamento di Bufalini non iscritti al Libro Genealogico con 100 capi di cui 10 vitelle, 10 manze non gravide, 10 manze gravide, 20 bufale primipare e 50 bufale pluripare

Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento		Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
Vitelle	10	€ 745,00	€ 7.450,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 400,00		€ 120,00	€ 1.200,00		
manze non gravide	10	€ 1.360,00	€ 13.600,00	€ 261,77	€ 2.617,70	€ 1.047,08		€ 280,00	€ 2.800,00		
manze gravide	10	€ 1.950,00	€ 19.500,00	€ 376,49	€ 3.764,90	€ 1.505,96		€ 280,00	€ 2.800,00		
bufale primipare	20	€ 1.800,00	€ 36.000,00	€ 376,49	€ 7.529,80	€ 3.011,92		€ 360,00	€ 7.200,00		
bufale pluripare	50	€ 1.710,00	€ 85.500,00	€ 284,00	€ 14.200,00	€ 5.680,00		€ 320,00	€ 16.000,00		
totale			€ 162.050,00		€ 29.112,40	€ 11.244,96		€ 30.000,00		€ 70.357,36	43%

TABELLA 3- Allevamento di ovini da latte con 100 capi non iscritti al Libro Genealogico di cui 20 agnelle, 76 pecore e 4 montoni

Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento		Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
agnelle	20	€ 160,00	€ 3.200,00	€ 82,89	€ 1.657,80			€ 75,00	€ 1.500,00		
pecore	76	€ 122,50	€ 9.310,00	€ 82,89	€ 6.299,64	€ 2.519,86		€ 22,50	€ 1.710,00		
montoni	10	€ 297,50	€ 2.975,00	€ 82,89	€ 828,90	€ 331,56		€ 22,50	€ 225,00		
totale			€ 15.485,00		€ 8.786,34	€ 2.851,42		€ 3.435,00		€ 15.072,76	97%

Sono stati stimati anche i proventi della vendita delle carni e nel conteggio complessivo si anche tenuto conto, trattandosi di stamping-out, della maggiorazione nella misura massima del 40%, prevista dall'articolo 5 Legge 218/88. Le simulazioni concludono, in caso di riconoscimento della maggiorazione nella misura del 40% in una sostanziale equivalenza per gli ovini tra i due metodi di calcolo (97 % di copertura); diversamente nel caso dei bovini, l'indennizzo riconosciuto, ai sensi della legge 615/64 comprendente i proventi delle carni e la maggiorazione nella misura massima del 40%, copre all'84% il valore di mercato calcolato ai sensi della Legge 218/88. Tale percentuale scende ancora di più nel caso dei bufalini, dove ovviamente è stato stimato un ricavo per la vendita della carni inferiore del 20%, arrivando ad una copertura solo del 43% del valore di mercato degli animali.

In considerazione che la maggiorazione, prevista dall'articolo 5 della legge 218/88, costituisce una quota rilevante dell'indennizzo dovuto, di per se come abbiamo visto non sufficiente a coprire il valore degli animali abbattuti, nei casi di abbattimento totale, si ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso di considerare condizione sufficiente la sostituzione, almeno, della quota di animali rilevati come infetti e non di tutto l'effettivo.



Per coprire dal punto di vista finanziario tale onere si farà ricorso ad accontamenti di assegnazioni vincolate statali, ai sensi della legge 218/88, non utilizzate negli anni passati perché rivelatesi superiori all'effettive necessità.

L'onere stimato, in via molto prudentiale, in considerazione dell'andamento favorevole della situazione epidemiologica sulla base dei focolai 2012 maggiorati del 40% è dell'ordine di €51.592,94 .

4.2 TASK FORCE REGIONALE

La Direzione Regionale competente provvede, in particolari situazioni di rischio che coinvolgono il territorio di determinate Aziende Sanitarie Locali, ad istituire un'apposita Task Force regionale per la valutazione della situazione epidemiologica dell'infezione, le possibili vie di trasmissione tra gli allevamenti ed i fattori che condizionano la persistenza delle malattie di cui al presente allegato.

La Task Force, costituita con provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente, è coordinata dal Dirigente dell'Area Sanità Veterinaria e si avvale di dirigenti medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana che affiancano il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente anche nella esecuzione degli interventi necessari alla completa eradicazione della malattia.



5.0 UTILIZZO DELLA PROVA DEL Gamma INTERFERON NELLA ERADICAZIONE DEI FOCOLAI DI TUBERCOLOSI

Nella Regione Lazio il test è eseguito sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari in sede di focolai accertati di Tubercolosi bovina e bufalina, al fine di accelerare le operazioni di bonifica sanitaria.

Pur non essendo sostitutivo della prova dell'intradermoreazione (IDT), il test Gamma-Interferon (γ -IFN) è considerato "test ancillare", anche dalla normativa vigente (REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2002 della COMMISSIONE dell'8 luglio 2002), e rappresenta un valido complemento in corso di risanamento di focolai accertati di tubercolosi, ossia nell'ambito dei focolai ufficiali, aperti in seguito a positività (IDT) o a reperto di macellazione.

Solo in tali situazioni, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente, ai fini dell'eradicazione e del controllo della tubercolosi bovina e bufalina è consentita l'esecuzione in parallelo del test dell'IDT e del γ -IFN, secondo un protocollo definito dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana.

Ciò al fine di valutare con adeguata sensibilità lo status sanitario dei singoli animali e dell'intero gruppo nonché allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento a tutela della salute animale e della salute pubblica.

Considerato inoltre quanto previsto dall'art.19 comma 3 del Decreto 15 dicembre 1995, n. 592 che recita " *Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità*" si ritiene che gli animali risultati positivi al test γ -IFN - ancorché negativi alla prova ufficiale di intradermoreazione - sono da considerare alla stessa stregua di animali infetti e come tali devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.

L'indennizzo degli stessi avverrà pertanto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità descritte nella DGR n. 769 del 6 agosto 2004.

